



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TORRE DEL GRECO I. C. 3
“Don Bosco – Francesco d’Assisi”**
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) - VIALE CAMPANIA, 1 - TEL. 081.849.69.00 - FAX 081.849.41.78
CODICE FISCALE 95170310635
e-mail: naic8c4004@istruzione.it; pec: naic8c4004@pec.istruzione.it
sito web: www.icdonboscodassisi.gov.it

Prot. n. 3338/A01

Torre del Greco, 11/10/2017

**Al D.S.G.A.
Al Personale Ata
Ai Docenti tutti**

CIRCOLARE N. 12

Oggetto: Obbligo vigilanza sugli alunni

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Nella scuola intesa come comunità educante ogni figura adulta si ritiene abbia titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica. A ciò si aggiunge che la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro Famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi.

In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari. L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui Docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).

La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto " (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (Collaboratori Scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni,..... di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i Docenti"*.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Obblighi dei docenti:

- All'entrata degli alunni la vigilanza è affidata ai Docenti in servizio alla prima ora che dovranno trovarsi nell'atrio della scuola 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni/delle attività e, in particolare **ore 7,55 per i docenti della scuola primaria e 8,10 per i docenti della scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado (art. 29 CCNL 2006/2009)**
- I Docenti in servizio a partire dalla seconda ora si troveranno a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni al fine di rendere più sicuro il cambio dei docenti ed attendere, al termine dell'orario di servizio qualora non coincidesse con il termine delle attività, l'arrivo del docente dell'ora successiva
- I Docenti **dell'ultima ora**, dopo il suono della campana, **devono accompagnare gli allievi fino al cancello assicurandosi della consegna degli allievi ai genitori o loro delegati** o, in alternativa, assicurarsi dell'affidamento del minore ad altro personale e/o, in casi estremi,

affidandoli ai Carabinieri (Sentenza Corte costituzionale n. 139 del 23 maggio 2017 ed art 29 CCNL 2006-2009)

- **I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente** al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I Docenti sono dunque inviati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione;
- Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. Non deve verificarsi la presenza di più alunni della stessa classe fuori dall'aula in contemporanea;
- L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza e, pertanto, i Docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Tutti i docenti presenti in classe vigilano sull'intera classe: si raccomanda di impedire qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per gli allievi, cui è fatto divieto di spostarsi da un piano all'altro dell'edificio.
- La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere; se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
- I Docenti, ove accertino situazioni di pericolo, sia in classe che in altro luogo della scuola, hanno **l'obbligo per legge di comunicarlo alla presidenza**, per gli adempimenti di competenza del Dirigente scolastico (DPR 81/08) in qualità di datore di lavoro;
- i Docenti devono vigilare che gli alunni **non utilizzino i cellulari**

Obblighi dei collaboratori scolastici

I Collaboratori Scolastici devono:

- effettuare la **sorveglianza dell'atrio** e dei corridoi nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA
- essere facilmente reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza: pertanto dovranno posizionarsi nelle apposite postazione previste nei corridoi;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori o al Coordinatore del plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita
- **vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;**
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe

- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni
- **controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario**
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza
- segnalare immediatamente al Docente di classe (o al Coordinatore di plesso/staff di presidenza) e/o al D.S.G.A. qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo

Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza che saranno fornite per iscritto e pubblicate all'albo della scuola successivamente a tale comunicazione a seguito di sopravvenute indicazioni di legge e/o provvedimenti.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rosanna Ammirati)